

**CAPITOLATO GENERALE PE
APPALTO SERVIZI
di ISAB s.r.l.**

INDICE
Pagina

1.	SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE	3
2.	GENERALITA' E DEFINIZIONI	3
3.	NORME DI SICUREZZA	3
4.	PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	5
5.	INIZIO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	5
6.	ISPEZIONI E CONTROLLI	5
7.	RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE	6
8.	DIREZIONE DEI SERVIZI	6
9.	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	6
10.	CONDIZIONI LOCALI	7
11.	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	8
12.	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE	8
13.	ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	9
14.	ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE	9
15.	VARIAZIONI AI SERVIZI	10
16.	CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA' SERVIZI	10
17.	PAGAMENTI	10
18.	TERMINI DI CONSEGNA	10
19.	RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE	11
20.	DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE	11
21.	SCIOPERI	12
22.	CAUSA DI FORZA MAGGIORE	12
23.	PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA	12
24.	INVARIABILITA' PREZZI	13
25.	GARANZIE	13
26.	ASSICURAZIONE	14
27.	IMPEGNO DI SEGRETEZZA	14
28.	PROPRIETA'	14
29.	DIVIETO DI SUBAPPALTO	14
30.	COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	15
31.	PUBBLICITA'	15
32.	BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE	15
33.	CONDIZIONE RISOLUTIVA	15
34.	RISOLUZIONE	15
35.	RECESSO	16
36.	INCEDIBILITA' DEL CREDITO	16
37.	INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO	16
38.	CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA	17
39.	CONFLITTO DI INTERESSI	17
40.	CODICE ETICO DI ISAB S.r.l. E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
41.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	17

1. SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE

Il presente Capitolato costituisce parte integrante, unitamente agli altri documenti contrattuali (annesso tecnico, prezziari, specifiche, disegni, etc.) del contratto stipulato fra Committente ed Appaltatore. Le clausole in esso contenute trovano applicazione, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto. In caso di divergenza, le clausole contenute nel contratto e i suoi allegati prevarranno su quelle del presente Capitolato Generale.

2. GENERALITA' E DEFINIZIONI

Ogni qualvolta impiegati i termini che seguono avranno il significato qui loro attribuito.

2.1 **Committente:**

La Società che stipula il contratto con l'Appaltatore.

2.2 **Appaltatore:**

L'impresa Appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

2.3 **Rappresentante della Committente:**

La persona incaricata di rappresentare la Committente come specificato all'art. 7.

2.4 **Direttore dei Servizi:**

La persona in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali che assume, a norma di contratto, la funzione di Direttore dei Servizi come specificato dall'art. 8.

2.5 **Personale:**

La forza lavoro tempo per tempo impiegata dall'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e di cui l'Appaltatore assume totale responsabilità in via esclusiva.

3. NORME DI SICUREZZA

3.1 L'Appaltatore si impegna allo scrupoloso esame e conoscenza dei luoghi e delle condizioni di lavoro, garantendo che i servizi appaltati si svolgano nel pieno rispetto di tutte le norme, regolamenti, prescrizioni e prassi vigenti in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/08 e relative norme di attuazione), valutazione dei rischi, prevenzione infortuni, malattie professionali, igiene del lavoro, nonché le prescrizioni in tema di sorveglianza sanitaria, formazione del Personale rispetto alla prevenzione dei rischi, nomine obbligatorie (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, etc.) (le “**Norme di Sicurezza**”).

3.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dal proprio Personale, le Norme di Sicurezza, nonché tutte le prescrizioni indicate nel DUVRI.

3.3 Inoltre, l'Appaltatore assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché alle prassi di settore, procedure e disposizioni particolari in vigore all'interno dei luoghi di lavoro della Committente, che l'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e la relativa documentazione dalla Committente medesima.

3.4 L'Appaltatore dichiara (i) di avere già visitato le aree dove eseguirà i servizi e di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti le attività condotte, (ii) aver ricevuto dalla Committente esclusiva e completa informazione sui suddetti rischi, sulle misure di prevenzione e

sicurezza, di emergenza e sui dispositivi di protezione adottati dalla Committente.

3.5 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi ("DUVRI") elaborato dalla Committente ai sensi dell'art. 17, 1° comma lett. 'a' del D.lgs. 81/08, redatto ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08, disponibile sul sito elettronico----- e di essere stato inoltre reso edotto dei rischi connessi alle attività di altre imprese presenti presso i luoghi di lavoro coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

3.6 L'Appaltatore dichiara infine di aver tenuto conto, nella formulazione del prezzo, di tutte le circostanze e rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo, assumendosi ogni onere e rischio nell'esecuzione dei servizi a regola d'arte, con gestione autonoma ed a proprio rischio.

3.7 L'Appaltatore coopererà e si coordinerà con la Committente nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro a cui sia esposto il Personale, informandosi reciprocamente con la Committente anche al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze, in particolare secondo quanto previsto nel DUVRI.

3.8 L'Appaltatore dichiara di aver cooperato con la Committente nell'elaborazione del DUVRI e nella valutazione dei rischi da interferenza, garantendo che il DUVRI non riguarda né ha ad oggetto i rischi specifici della propria attività.

3.9 Nel contratto dovranno essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; tali costi saranno tempestivamente rideterminati in ogni caso di modifica dei servizi e/o di variazione del DUVRI.

4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

4.1 L'Appaltatore deve consegnare alla Committente un dettagliato programma dei servizi oggetto del contratto.

4.2 Tale programma vincola l'Appaltatore e deve precisare la data di inizio del servizio e il periodo necessario per la sua ultimazione, evidenziando in particolare le fasi il cui rispetto si ritiene essenziale per l'osservanza del programma stesso e del termine di consegna stabilito in contratto. Inoltre, in relazione al Personale, l'Appaltatore deve precisare il numero di lavoratori e, per ciascuno, la tipologia contrattuale di assunzione, il livello di inquadramento e la qualifica professionale, il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato al contratto individuale, numero di matricola, codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno e visto di lavoro, numero e data di iscrizione nel Libro Unico, numero e posizione INPS ed INAIL. L'Appaltatore deve altresì precisare il tipo e la quantità delle attrezzature/apparecchiature e dei mezzi d'opera da impiegare.

4.3 L'Appaltatore si impegna sin d'ora a soddisfare ulteriori eventuali richieste della Committente che implicino incremento del Personale e/o il potenziamento delle attrezzature, apparecchiature e mezzi d'opera, anche durante lo svolgimento della prestazione del servizio, qualora essa non proceda secondo il programma consegnato, in ogni caso previo aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza ed eventuale adeguamento delle misure di prevenzione e protezione del Personale.

4.4 Nel caso in cui il programma non venga ritenuto idoneo in tutto o in parte dalla Committente,

L'Appaltatore deve predisporre un nuovo programma e presentarlo alla Committente stessa entro e non oltre il termine indicatogli nella comunicazione di quest'ultima a mezzo della quale evidenzia l'inidoneità del programma precedente. Il programma non vincola la Committente, la quale può sempre chiedere delle modifiche del programma ed impartire istruzioni all'Appaltatore durante la prestazione del servizio, ma imprescindibilmente, anche in questo caso, previo aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenza ed eventuale adeguamento delle misure di prevenzione e protezione del Personale.

4.5 Qualora l'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non rispetti il programma stabilito o non presenti il programma modificato su richiesta della Committente entro il termine prescrittogli, la Committente stessa potrà avvalersi da quanto disposto dall'art. 34 "Risoluzione" e, quindi, intervenire direttamente sulle attività, addebitando all'Appaltatore tutti i maggiori oneri sostenuti e senza diritto di quest'ultimo a eventuale risarcimento danno o diritto a compensi aggiuntivi, di qualsiasi natura.

4.6 Non sono riconosciuti all'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione della prestazione del servizio al di fuori dei tempi programmati, per motivi imputabili direttamente o indirettamente all'Appaltatore.

5. INIZIO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Le parti si incontreranno nel giorno e nel luogo stabiliti nel programma di cui al precedente articolo, redigendo un apposito verbale che verrà firmato dalle parti (di seguito "**verbale di inizio servizi**"). Dalla data di firma del verbale di inizio servizi decorrono i termini per l'ultimazione dei lavori stabiliti nel contratto.

5.2 La Committente, secondo le modalità e gli effetti previsti all'art. 20, ha la facoltà di differire l'inizio della prestazione dell'intero servizio ovvero di parte di esso.

6. ISPEZIONI E CONTROLLI

6.1 La Committente e/o terzi incaricati dalla Committente ed espressamente indicati all'Appaltatore hanno diritto, nel rispetto delle Norme di Sicurezza, di accedere nel luogo dove si svolgono i servizi, al fine di eseguire tutte le ispezioni e i controlli ritenuti necessari al fine di verificare che lo svolgimento del servizio sia corretto e rispetti i termini contrattualmente pattuiti. Le attività di ispezione e di controllo potranno riguardare le prestazioni stesse, i materiali, i mezzi e le attrezzature, sia in deposito che in corso di impiego.

6.2 L'Appaltatore ha l'obbligo di facilitare le attività di cui al paragrafo precedente affinché avvengano nel modo più agevole. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, l'Appaltatore deve fornire, senza alcun compenso, tutti i rapporti sulla prestazione dei servizi, le relazioni sull'andamento degli stessi, i diagrammi e le tabelle riassuntive che gli vengono richiesti, di volta in volta, a seconda delle necessità. In particolare, l'Appaltatore deve consentire il controllo dei libri contabili aggiornati relativi alla mano d'opera e al movimento dei materiali.

7. RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE

7.1 La Committente potrà farsi rappresentare da un suo incaricato, che avrà facoltà di assistere all'esecuzione dei servizi senza manlevare, con ciò, l'Appaltatore delle proprie responsabilità (di seguito "**Rappresentante della Committente**") e, comunque, nel rispetto delle Norme di Sicurezza

nell'esecuzione dei servizi a cura dell'Appaltatore.

7.2 Il Rappresentante della Committente avrà diritto di verificare il perfetto adempimento da parte dell'Appaltatore, che dovrà darne ampia dimostrazione, a tutte le prescrizioni contrattuali e potrà rifiutare quei servizi che, a suo insindacabile giudizio, non vengono eseguiti correttamente, nel rispetto delle Norme di Sicurezza ed a perfetta regola d'arte.

In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a rieseguire i servizi a propria cura e spese, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, né risarcimento del danno.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nei termini fissati dal Rappresentante della Committente a rieseguire i servizi contestatigli, la Committente potrà far eseguire gli stessi da altra impresa.

Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto su ipotizzato saranno addebitate all'Appaltatore a deconto delle sue fatture, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

7.3 Il Rappresentante della Committente potrà accedere in qualsiasi momento e circostanza agli uffici, officine di cantiere, magazzini e/o alle officine dell'Appaltatore e dei suoi Fornitori, per effettuare tutti quei controlli ritenuti dallo stesso necessari, in ogni caso nel rispetto delle Norme di sicurezza previste in relazione all'attività dell'Appaltatore.

7.4 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Rappresentante della Committente non avrà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Appaltatore, del suo Personale e di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o, comunque, in occasione e in conseguenza della esecuzione dei servizi.

Saranno del tutto escluse dai compiti del Rappresentante della Committente tutte le incombenze relative alla gestione, organizzazione ed esecuzione del servizio, alla sorveglianza del Personale e della materiale esecuzione dei servizi, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

8. DIREZIONE DEI SERVIZI

8.1 L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, designare un soggetto:

- (a) in possesso delle maggiori competenze tecnico-professionali e qualifiche richieste dalla natura dei servizi,
- (b) a conoscenza (i) di tutte le Norme di Sicurezza atte a garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte, (ii) delle condizioni di fatto e di luogo in cui si svolgono i lavori, (iii) delle prescrizioni del contratto, del presente Capitolato e del DUVRI,
- (c) responsabile della gestione e coordinamento di ogni fase, attività e programma di cui ai servizi (di seguito "**Direttore dei Servizi**").

Il Direttore dei Servizi agirà quale rappresentante dell'Appaltatore ed i relativi riferimenti (nome, cognome e curriculum) dovranno essere comunicati alla Committente per iscritto e prima dell'inizio dei servizi. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente ogni eventuale sostituzione del Direttore dei Servizi, nonché i relativi riferimenti secondo quanto suindicato.

8.2 Al Direttore dei Servizi l'Appaltatore deve formalmente conferire tutte le facoltà e i più ampi poteri decisionali, di eterodirezione e vigilanza del Personale, necessari per l'esecuzione dei servizi, nonché dei poteri di rappresentanza nei confronti della Committente. Il Direttore dei Servizi assume la direzione dei servizi, presidia alla loro prestazione e garantisce la relativa esecuzione da parte del Personale.

8.3 Tutte le attività, esigenze o problematiche in qualsiasi modo inerenti all'esecuzione dei

servizi, dovranno essere prontamente rappresentate al Direttore dei Servizi, il quale provvederà alla loro gestione e risoluzione, prontamente informando l'Appaltatore.

8.4 Il Direttore dei Servizi risponde in solido con l'Appaltatore dei danni derivanti alla Committente dalla difettosa esecuzione del servizio e dall'imprudente gestione ed esecuzione dello stesso.

9. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con la stipula del contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della finalità della prestazione del servizio e si impegna a svolgere a suo totale carico, responsabilità e spesa, in via indicativa e non esclusiva, quanto segue:

9.1 Le prestazioni del proprio Personale per la direzione e l'esecuzione dei servizi.

9.2 L'uso degli attrezzi e degli strumenti per l'esecuzione di quanto contrattualmente previsto.

9.3 I costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi, fiscali e contributivi per tutto il Personale, ivi inclusi i costi per le garanzie fideiussorie.

9.4 Le imposte, tasse, licenze e tributi connessi con il contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso.

9.5 Le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il Personale.

9.6 I materiali di consumo e di apporto, gli indumenti di protezione e di sicurezza e, in genere, tutti gli attrezzi per l'esecuzione dei servizi. Il tutto in accordo alle Norme di Sicurezza, prescrizioni di legge ed a quelle interne e vigenti presso i luoghi di lavoro della Committente.

9.7 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro sostituzione, riparazione e i loro consumi (carburanti, lubrificanti, etc.).

9.8 Le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche ed i mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento a beni, luoghi e terzi.

9.9 La raccolta, il trasporto e lo smaltimento, in osservanza delle vigenti norme in materia, dei rifiuti, materiale di risulta e detriti derivanti dalla esecuzione dei servizi, manlevando e tenendo indenne la Committente in relazione ad ogni eventuale violazione delle suddette norme.

9.10 Qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i servizi in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti, si intende a carico dell'Appaltatore.

10. CONDIZIONI LOCALI

10.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, per averne presa diretta visione: (i) dei luoghi e delle lavorazioni ove le prestazioni devono svolgersi, (ii) delle caratteristiche morfologiche, geolitologiche, idrografiche e climatiche dei luoghi medesimi, (iii) delle possibilità logistiche,

delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie e ambientali, (iv) nonché di tutte le altre condizioni anche di rischio connesso alle specifiche lavorazioni presso di essi condotte, che potrebbero influire sullo svolgimento delle prestazioni.

10.2 Di conseguenza, l'Appaltatore assume espressamente a proprio carico il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori e imprevedute difficoltà di esecuzione anche in deroga a quanto previsto all'art. 1664, 2 comma C.C.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

11.1 L'Appaltatore s'impegna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso e/o indennizzo, a rispettare tutte le istruzioni che la Committente gli potrà dare di volta in volta, al fine di evitare interferenze con gli altri lavori/servizi in corso.

11.2 L'Appaltatore garantisce che tutto il Personale è in possesso della professionalità specifica richiesta in base alle esigenze tecnico-organizzative delle attività oggetto del contratto.

11.3 L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le Norme di Sicurezza e disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore ed al DUVRI, nonché garantire il rispetto delle normative in materia di impiego del Personale, assicurazione obbligatoria, trattamento economico, normativa previdenziale e fiscale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto.

11.4 Oltre al rispetto di tutte le vigenti norme, regole e prassi, l'Appaltatore s'impegna ad osservare e a far osservare dal proprio Personale tutti i regolamenti prescritti dalla Committente in materia di sicurezza e di protezione antincendio e, in genere, per l'accesso e la permanenza nei luoghi ed impianti di proprietà della Committente stessa.

11.5 Sarà cura dell'Appaltatore ottenere dal Rappresentante della Committente copia di tali regolamenti prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi.

11.6 L'Appaltatore dovrà operare in modo che tutte le note (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) inviate alla Committente, come previsto in contratto e/o in ogni sua eventuale futura modifica, riflettano in modo appropriato i fatti relativi a tutte le attività e operazioni eseguite per conto della Committente, sì da metterla in grado di effettuare con completezza ed accuratezza qualsiasi registrazione e documentazione.

11.7 Per quanto attiene all'esercizio delle attività dell'Appaltatore nell'ambito dei pontili della Committente, lo stesso dichiara di essere iscritto negli appositi registri in accordo alle disposizioni di cui all'art. n. 68 del Codice di Navigazione. Saranno a carico dell'Appaltatore spese, oneri, responsabilità e penalità per eventuali suoi inadempimenti.

11.8 Ai fini del presente Capitolato e in ogni caso in relazione al contratto, il Fornitore si impegna a:

- (i) esibire e/o produrre alla Committente tutte le certificazioni attinenti ai servizi ovvero alla propria impresa ritenute necessarie dalla stessa Committente;
- (ii) ottenere e mantenere per tutta la durata del contratto tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dei servizi oggetto del contratto.

11.9 Resta inteso che, in forza del contratto e quale condizione imprescindibile di esso, nessun rapporto di lavoro subordinato viene ad instaurarsi tra la Committente ed il Personale dell'Appaltatore utilizzato nell'esecuzione dei servizi.

11.10 L'Appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni a persone o cose che possono derivare alla Committente o a terzi per l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

11.11 In tutti i casi di obbligazione solidale, la Committente si riserva ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per tutte le somme eventualmente erogate al Personale di quest'ultimo, ovvero versate in adempimento degli obblighi a carico dello stesso in base alle normative fiscali, previdenziale e assistenziale. L'Appaltatore specificamente e consapevolmente accetta che tutte le obbligazioni di indennizzo e manleva assunte nell'ambito del contratto e del presente Capitolato, potranno anche essere soddisfatte anche mediante compensazione, ai sensi dell'art. 1252 c.c., con gli importi o qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuti dalla Committente all'Appaltatore, anche quale corrispettivo per i servizi.

11.12 L'Appaltatore dichiara e garantisce che sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti della Committente nonché nei confronti di ogni terzo, per tutta la durata del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza:

- per qualsivoglia perdita, spesa, danno o responsabilità causati dalla interruzione, ritardo, difformità, interruzioni, ritardi, carenza o comunque derivante, direttamente o indirettamente, dalla prestazione dei servizi, salvo qualora gli stessi derivino da caso fortuito o forza maggiore. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico i servizi non potessero essere svolti, le parti dovranno consultarsi immediatamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'Appaltatore dovrà fare il possibile per garantire, anche in caso di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, ivi incluso lo sciopero che coinvolga il Personale, il miglior espletamento possibile dei servizi;
- per l'operato del Personale e di qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai servizi, per qualsivoglia danno procurato a cose o persone;
- per qualsivoglia pretesa di risarcimento e/o danno e/o spesa, di qualunque natura e da chiunque avanzata nei confronti del medesimo per qualsivoglia danno subito, la cui responsabilità sia comunque riferibile all'Appaltatore e/o al suo Personale;
- per ogni perdita, spesa, danno o responsabilità che possa derivare da incidenti occorsi al Personale nello svolgimento dei servizi o a qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai servizi, nonché da qualsiasi responsabilità per danni subiti da terzi, o alla proprietà degli stessi, a seguito di atti od omissioni imputabili al Personale o a qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai servizi;
- per qualsiasi causa imputabile, da ogni richiesta di pagamento e/o di risarcimento del danno di qualsiasi danno di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata e/o da qualsivoglia sanzione che dovesse trovare direttamente e/o indirettamente origine dal mancato (totale o parziale) adempimento degli obblighi di cui al presente Capitolato ed al contratto, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivargli dall'applicazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (a) dell'art. 1676 cod. civ., (b) dell'art. 29 del

D.lgs. 276/2003 e ss.mm., (c) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., (d) del D. L. 223/2006 e ss.mm., (e) dell'art. 2112 c.c., nonché (f) da ogni eventuale pretesa o azione intentata dal Personale o qualsivoglia ulteriore persona che abbia esercitato la propria opera in relazione ai servizi, ivi incluse le contestazioni e/o pretese volte alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Committente.

11.13 L'Appaltatore fornirà prontamente, a richiesta della Committente, tutta la documentazione relativa alla vigenza ed efficacia, tempo per tempo e per tutta la durata del contratto, delle polizze e fidejussioni di cui agli articoli 25 e 26.

12. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE

12. 1 L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'esecuzione dei servizi:

- 12.1.1 il Personale sarà assunto dall'Appaltatore e da quest'ultimo contrattualmente trattato, impiegato e gestito, tempo per tempo, nel rispetto: (i) di ogni norma di legge applicabile, ivi incluso l'art. 29, 3° co. D.lgs. n. 276/2003 e l'art. 2112 c.c.; (ii) di ogni previsione di cui al contratto collettivo nazionale del proprio settore di riferimento stipulato da sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; (iii) di ogni altro elemento normativo, contributivo ed economico applicabile al rapporto di lavoro;
- 12.1.2 saranno sempre preventivamente comunicati alla Committente (con un anticipo di almeno 48 ore) eventuali cambiamenti riguardanti il numero e l'identità del Personale addetto all'esecuzione dei servizi;
- 12.1.3 il Personale: (i) farà solo ed esclusivo riferimento al Direttore dei Servizi per ricevere istruzioni, indicazioni o ordini in merito a tutto quanto concernente l'esecuzione dei servizi; (ii) non si interfacerà, per qualsiasi ragione, con i dipendenti e, comunque, con il Personale della Committente;
- 12.1.4 sarà mantenuta in ogni momento un'adeguata struttura ed organizzazione di mezzi e di persone, in grado di garantire con costante efficienza, diligenza e professionalità una perfetta esecuzione dei servizi;
- 12.1.5 inoltre: (i) saranno sempre adottate tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose; (ii) il Personale sarà dotato di identificativi conformi alla legge ed, in particolare, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia personale, contenente le generalità e il nome del datore di lavoro Appaltatore, nonché di idonea divisa con marchio del datore di lavoro. Tale Personale dovrà esporre tale tessera ed indossare la relativa divisa in ogni momento; (iii) il Personale sarà munito di: a. necessari dispositivi di protezione individuale; b. adeguati ed idonei strumenti di lavoro; (iv) tutte le disposizioni di sicurezza siano sempre tutte puntualmente osservate;
- 12.1.6 inoltre: (i) i valori, le tessere e le chiavi di accesso alla sede della Committente che dovessero essere consegnate saranno custoditi diligentemente; (ii) la Committente sarà sempre e tempestivamente informata, in caso di loro smarrimento o furto; (iii) non verranno effettuati duplicati di tessere e chiavi senza il preventivo consenso scritto della Committente;

- 12.1.7 tutti gli obblighi nei confronti del Personale saranno sempre adempiuti dall'Appaltatore correttamente, nel pieno rispetto della normativa di legge e del contratto collettivo nazionale del proprio settore di riferimento stipulato da sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nonché in particolare in materia di collocamento, retribuzione, assicurazione, previdenza e fisco;
- 12.1.8 in ogni momento, ove occorra: (i) sarà assicurata la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'esecuzione dei servizi; (ii) sarà assicurato il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il Personale, informando sempre tempestivamente la Committente ed eliminando gli eventuali rischi occorsi, dovuti alle interferenze nell'esecuzione dei servizi; (iii) sarà assicurata la cooperazione ad ogni attività necessaria di adeguamento e/o integrazione e/o modifica del DUVRI; (iv) sarà assicurata la puntuale e costante informazione e formazione del Personale circa le misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza da osservare nei luoghi di espletamento dei servizi, nonché in relazione ai rischi ed alle misure specificamente indicati nel DUVRI.

12.2 Con riferimento al Personale, l'Appaltatore dichiara e garantisce che:

- 12.2.1 saranno sempre operate regolarmente e correttamente le ritenute fiscali sui redditi da lavoro e saranno sempre versati i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e le imposte trattenute;
- 12.2.2 saranno sempre adempiuti e rispettati ogni altro obbligo di legge ed onere derivante dal rapporto di lavoro con il Personale, con rispetto di ogni disposizione applicabile per la sua tutela, incolumità e integrità fisica ed assumendosene piena, esclusiva e diretta responsabilità.

12.3 L'Appaltatore s'impegna a tener sin d'ora la Committente indenne e manlevata da qualsiasi richiesta, anche economica e/o contributiva e/o fiscale e/o da qualsiasi costo e/o imposta e/o tassa e/o spesa e/o danno di qualsivoglia natura fatta dal Personale, Ente, o da qualsivoglia terzo. L'Appaltatore s'impegna ad inviare alla Committente entro i termini di seguito specificati e comunque ad esibire prontamente e senza indugio, a semplice richiesta della Committente, copia della documentazione comprovante il corretto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, fermo restando che quando l'effettiva emissione o rilascio del documento dipenda dalla amministrazione pubblica, questo sarà prontamente consegnato alla Committente, non appena ricevuto dall'Appaltatore da parte della stessa amministrazione.

Posto quanto precede, l'Appaltatore ha l'obbligo di dover garantire sempre il puntuale rispetto delle prescrizioni inerenti la protezione dei dati personali del Personale ed, in ogni caso, di consegnare alla Committente:

- 12.3.1 contestualmente all'inizio dell'esecuzione dei servizi, in occasione di ogni variazione e, comunque, ove richiesto dalla Committente:
- copia del Libro Unico (LUL) dell'Appaltatore;
 - consentire, alla presenza del Rappresentante della Committente, l'accesso al cruscotto infortuni e/o alle informazioni ivi presenti;
 - consentire, alla presenza del Rappresentante della Committente, l'accesso al cassetto previdenziale;
 - copia del Modello UNILAV;

- elenco – se del caso, aggiornato – con il nominativo del Personale tempo per tempo impiegato nell'esecuzione dei servizi indicante per ciascun individuo: nome, cognome, data di nascita, Comune di appartenenza, numero e data di iscrizione nel Libro Unico, numero posizione INPS ed INAIL, documento di identità, tipologia contrattuale di impiego, mansione e qualifica/profilo professionale, responsabilità, eventuali permesso di soggiorno e visto di lavoro; resta inteso che l'Appaltatore dovrà sempre garantire il rispetto delle prescrizioni inerenti la protezione dei dati personali ed il relativo trattamento dei dati;
- copia dei modelli di assunzione inviati agli Enti competenti, nonché dei modelli UNIEMENS, per ciascuna unità di Personale, recante evidenza del numero di protocollo;
- a campione, documentazione assegni familiari;
- qualsivoglia ulteriore documentazione richiesta dalla Committente, ivi inclusi i libri sociali dell'Appaltatore;

12.3.2 entro il [giorno (20) venti del mese successivo a quello di riferimento]:

- copia, per ciascuno del Personale, del cedolone mensile contenente tutte le voci retributive erogate;
- documentazione dell'Appaltatore afferente al corretto pagamento di tutte le ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in favore del Personale (ad es.: copia dei Modelli F24 quietanzati, copia dei modelli DM10/2), ivi inclusa la documentazione attestante l'autoliquidazione INAIL;
- documentazione dell'Appaltatore afferente al corretto pagamento di tutte le retribuzioni in favore del Personale (ad es.: distinta bancaria riassuntiva degli importi erogati a ciascun lavoratore, copia dei relativi cedolini paga emessi nei confronti del Personale e CRO);

12.3.3 ogni 4 (quattro) mesi: attestazione della regolarità contributiva rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria (DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva) o, qualora non emesso dall'ente interessato nei tempi ordinari, copia della richiesta di emissione del predetto documento da parte dell'INPS.

12.3.4 nei [15 (quindici) giorni] dalla sua presentazione: copia del Mod. 770/Semplificato, singole CU, CU riepilogativo e cedolone annuale.

13. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

13.1 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, sarà a completo e totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e del DUVRI. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso che, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti eccezionalmente dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla norma di cui sopra ed in ogni caso condizionato alla previa valutazione dei rischi da interferenza.

13.2 Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore dovesse subire, nel corso dei lavori, perdite, avarie e danni di qualsiasi genere e dipendenti da qualsiasi causa, non gli sarà corrisposto alcun indennizzo da parte della Committente. L'Appaltatore si assume pertanto i rischi e gli oneri derivanti da perdite, avarie e danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite, ai mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

14. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Fatto salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito in contratto e per il caso in cui si renda necessario per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto, saranno a carico della Committente i seguenti oneri:

14.1 La messa a disposizione dell'acqua industriale, compatibilmente con le esigenze della Committente, dal punto dove si trova la più vicina presa.

14.2 La messa a disposizione dell'energia elettrica per forza motrice e luce, che sarà fornita alla presa più vicina.

14.3 Eventuali limitazioni e/o sospensioni di erogazione non daranno diritto a richieste, da parte dell'Appaltatore, di compensi aggiuntivi o indennizzi.

14.4 E' in ogni caso esclusa la responsabilità della Committente, anche in deroga all'art. 1228 C.C., nel caso in cui siano provocati dei blocchi all'indotto dal Personale dell'Appaltatore o di terzi.

15. VARIAZIONI AI SERVIZI

15.1 Entro i termini di ultimazione fissati dal contratto e/o comunque prima dell'accettazione provvisoria dei servizi, la Committente a suo insindacabile giudizio avrà il diritto di richiedere, e l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, varianti in aggiunta o in detrazione ai servizi previsti, in deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 C.C. ed in ogni caso previa valutazione dei rischi da interferenza.

15.2 A seguito di una richiesta di variante, l'Appaltatore preparerà e sottoporrà prontamente al Rappresentante della Committente un estimativo dettagliato del suo proposto aumento o diminuzione netti dell'importo dell'Appalto per effettuare la variante richiesta, basandosi sugli eventuali prezziari allegati al contratto. Dopo che la Committente e l'Appaltatore avranno raggiunto un accordo sull'entità del corrispettivo a seguito della variante e valutato l'impatto della variante sotto il profilo della salute e sicurezza del Personale dell'Appaltatore, sarà autorizzata l'esecuzione della variante stessa mediante l'emissione di una "modifica" al contratto.

Saranno riconosciute valide solamente le variazioni che risultano da ordini scritti e formalmente proposte o accettate dalla Committente.

Se tali ordini non indicheranno modifiche dei termini di ultimazione servizi, si intenderà che essi saranno da eseguire nel tempo originariamente assegnato per l'esecuzione di quanto previsto contrattualmente. La Committente si riserva, nel corso dei servizi, di richiedere all'Appaltatore e di concordare variazioni in più o meno ai tempi di esecuzione previsti dal programma inizialmente stabilito, senza che da ciò l'Appaltatore tragga diritto per aumento dei costi unitari, o per richiesta di riconoscimenti di maggiori oneri, salvo quanto eventualmente previsto nel contratto stesso.

Inoltre, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara irrevocabilmente di rinunciare all'eventuale applicazione dell'art. 1661 CC..

15.3 Qualora la variazione sia stata necessaria per sopperire a deficienze organizzative o tecniche dell'Appaltatore o comunque per porre rimedio a errori o ad omissioni dell'Appaltatore nella prestazione dei servizi, la Committente non riconoscerà compenso alcuno, né indennizzo né risarcimento per la variazione ed avrà la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per gli eventuali oneri

sostenuti o da sostenere.

15.4 Resta inteso che non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Committente per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore a [10] %, che l'Appaltatore si obbliga senz'altro ad eseguire senza avere diritto ad alcun incremento contrattuale o a dilazione dei tempi di ultimazione dei servizi.

15.5 In caso di mancato accordo sui compensi per le prestazioni di cui alle variazioni ordinate dalla Committente, o sulle relative revisioni dei tempi di consegna del servizio:

- (a) l'Appaltatore dovrà completare i servizi secondo le prescrizioni della Committente;
- (b) la contabilizzazione dei servizi eseguiti avverrà secondo i prezzi contrattualmente individuati dalla Committente;
- (c) in nessun caso l'Appaltatore avrà diritto di recedere dal contratto o risolvere lo stesso a seguito di variazioni richieste dalla Committente in conformità alle previsioni del presente articolo.

15.6 Resta in ogni caso inteso che ogni variante, così come ogni variazione di programma od elaborazione di nuovo programma o sospensione di esso, potranno essere eseguite solo successivamente ad una valutazione del relativo impatto sui rischi da interferenza nelle lavorazioni e conseguente aggiornamento del DUVRI e delle relative Norme di Sicurezza – ivi incluso l'aggiornamento dei costi della sicurezza – e, comunque, nel rispetto di ogni prescrizione a tutela della salute e sicurezza del Personale sia della Committente, sia dell'Appaltatore.

16. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA' SERVIZI

16.1 I corrispettivi per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e le modalità di contabilizzazione degli stessi saranno quelli riportati nel testo contrattuale.

17. PAGAMENTI

17.1 Le modalità di pagamento saranno quelle riportate nel contratto.

17.2 Resta inteso che il diritto al pagamento dei corrispettivi maturerà esclusivamente a condizione che l'Appaltatore consegni al Committente, unitamente alla relativa fattura:

- a) il DURC aggiornato emesso sulla base della legge applicabile (anche in relazione ad eventuali subappaltatori e fornitori), e
- b) fornisca evidenza dell'avvenuto pagamento delle fatture dei subappaltatori scadute nel mese di riferimento.

17.3 Le somme dovute in base alla fattura dovranno essere pagate entro 90 giorni dal momento in cui è emessa la fattura completa di tutti i documenti di cui all'art. 17.2 ed ulteriori documenti previsti nel contratto.

17.4 Qualsiasi somma dovuta e non corrisposta per fatto imputabile al Committente quando dovuta alla relativa scadenza maturerà interessi di mora al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato del 3 (tre) % per il periodo di ritardo calcolato dalla data di scadenza e fino alla data in cui il pagamento viene effettuato

18. TERMINI DI CONSEGNA

18.1 L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma di cui all'art. 4 è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata dei servizi una adeguata organizzazione, atta a garantire il completamento dei servizi stessi nella piena osservanza di detto programma.

18.2 Qualora i servizi dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporare una parte degli stessi per affidarla a terzi, previa una verifica delle attività eseguite.

18.3 Detta verifica dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei servizi eseguiti.

18.4 Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto ai due paragrafi precedenti, saranno addebitati all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.

19. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

19.1 Eventuali ritardi dei servizi, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di ultimazione, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.

19.2 Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà, entro otto giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimerà, pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.

19.3 In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi addotti dall'Appaltatore, i nuovi termini di ultimazione verranno fissati per iscritto.

19.4 Per quanto suesposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi, neanche a titolo risarcitorio.

20. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE

20.1 La Committente ha la facoltà di differire la data di inizio dei servizi ovvero di parte degli stessi. Inoltre, ha la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale dei servizi per i periodi di tempo che riterrà opportuni.

20.2 Nel caso di sospensione e/o di differimento dell'intero servizio o di parte di esso, l'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei servizi pari alla durata del differimento e/o sospensione, senza computare gli effetti indotti. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura. Resta inteso che, nel caso di differimento o sospensione di parte del servizio, l'Appaltatore avrà diritto ad un corrispondente periodo di proroga esclusivamente per le parti del servizio iniziate in tempi diversi rispetto a quanto programmato.

20.3 In ogni caso, l'Appaltatore dovrà riprendere le attività:

- (a) al termine del periodo di sospensione; ovvero
- (b) su richiesta scritta della Committente, comunicata con idoneo preavviso comunque non superiore a quindici giorni.

21. SCIOPERI

21.1 Nel caso di sciopero cui aderisca il Personale dell'Appaltatore, questi ne garantirà l'immediato allontanamento dai luoghi dove viene prestato il servizio, ferme restando, in ogni caso, le proprie responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose verificatesi a seguito o comunque nel periodo di interruzione delle attività o della mancata sorveglianza dell'eventuale cantiere o dell'abbandono dei mezzi di lavoro.

22. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

22.1 Costituiscono causa di forza maggiore esclusivamente gli eventi di carattere accidentale ed eccezionale, quali scoppi, incendi, alluvioni, ecc., che siano al di fuori di ogni possibilità di controllo, e che non siano imputabili all'Appaltatore e i cui effetti lo stesso non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.

22.2 Saranno considerate cause di forza maggiore gli eventi che per quanto non direttamente imputabili all'Appaltatore possono essere riconducibili ad un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.

22.3 Agli effetti del calcolo dell'eventuale proroga dei termini di esecuzione/ultimazione, ogni giorno di durata degli eventi dovuti a causa di forza maggiore comporterà un uguale spostamento dei termini di esecuzione/ultimazione, senza mai computare gli effetti indotti.

22.4 L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovrà essere tempestivamente notificato alla Committente e la loro durata dovrà essere certificata dagli Enti competenti. In ogni caso, l'Appaltatore deve apportare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie ad evitare il verificarsi di ulteriori danni alle opere, alle persone e alle cose ed è tenuto altresì a porre in essere quanto necessario al fine di contenere e ridurre eventuali effetti dannosi a carico della Committente causati dagli eventi di forza maggiore.

22.5 Le avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore.

22.6 Gli eventi dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun indennizzo, risarcimento o compenso aggiuntivo, né per la maggior durata dei servizi, né per la eventuale perdita delle attrezzature, né per il fermo di cantiere, né per qualsivoglia altro titolo.

22.7 Gli scioperi aziendali non costituiscono causa di forza maggiore.

22.8 Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 giorni, la Committente avrà il diritto di risolvere il contratto, senza penale alcuna.

23. PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA

23.1 Salvo quanto diversamente previsto in contratto, qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei servizi, sia dell'intera opera/programma, che delle singole

fasi, verranno applicate, a carico dello stesso, le penali indicate nel contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.

23.2 Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo l'eventuale garanzia autonoma che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso.

23.3 Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penalità stabilita, i servizi non fossero ancora ultimati, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

23.4 La Committente si riserva il diritto di trattenere dalle fatture dell'Appaltatore gli importi relativi alle penalità maturate.

24. INVARIABILITA' PREZZI

24.1 Salvo esplicita e diversa pattuizione, i prezzi e le tariffe, pattuiti a titolo di corrispettivo, resteranno fissi e invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. Pertanto non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1467 e 1664 CC..

24.2 Qualora l'ordine preveda esplicitamente la revisione dei prezzi contrattuali:

- (a) la parte che intende avvalersene dovrà comunicare la propria richiesta entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui si siano verificati i presupposti che legittimano la parte stessa alla richiesta revisione, pena la decadenza dalla facoltà di avvalersi di tale diritto;
- (b) le richieste di revisione dei prezzi da parte dell'Appaltatore dovranno essere notificate alla Committente mediante lettera raccomandata A.R. e dovranno essere accompagnate dalla documentazione ufficiale necessaria a comprovare l'avvenuta variazione e l'entità della stessa;
- (c) la revisione dei prezzi sarà concessa soltanto per quella parte di servizi non ancora eseguiti al momento in cui si è verificata la variazione. Per la determinazione di tali servizi farà fede la documentazione contabile.

24.3 Eventuali prolungamenti del termine contrattuale di esecuzione/ultimazione servizi per cause imputabili all'Appaltatore, o per cause di forza maggiore, non daranno diritto allo stesso di avanzare alcuna richiesta a titolo di revisione prezzi o ad altro titolo, per il periodo del prolungamento.

24.4 La contabilizzazione della revisione prezzi, relativa a tutti i servizi svolti a fronte dell'ordine, sarà unica e verrà effettuata al termine dei servizi stessi.

25. GARANZIE

25.1 L'Appaltatore garantisce che i servizi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e

saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali e secondo i dettami della buona tecnica. Eventuali inconvenienti e/o difetti, dovranno essere eliminati tempestivamente a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le richieste della Committente.

Qualora l'Appaltatore non rimediasse tempestivamente ai difetti riscontrati, potrà provvedere la Committente. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere coinvolte nei servizi ordinati.

25.2 L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto e che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei servizi, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei servizi appaltati.

26. ASSICURAZIONE

26.1 L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.

26.2 L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa per tutti i danni a persone, nonché a beni della Committente e/o di terzi, che possano essere causati dalla circolazione e/o dall'uso dei mezzi impiegati.

26.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza di assicurazione con congruo massimale che copra tutti i danni alle cose, anche della Committente, ed una polizza per tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), per tutto quanto possa occorrere e/o riferirsi all'esecuzione dei servizi. Ai fini della copertura Responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Terzi Appaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.

26.4 Le polizze dovranno essere allegate al contratto, unitamente alle relative quietanze dei premi e l'Appaltatore ne garantirà la validità ed applicabilità per tutta la durata del contratto, con massimali da stabilirsi in seno al contratto.

26.5 Le polizze di cui ai precedenti paragrafi 26.2 e 26.3 dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle società da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della compagnia di assicurazione, di non liquidare al contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.

26.6 Fermi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, in ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai servizi oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

27. IMPEGNO DI SEGRETEZZA

27.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dei servizi le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che venissero messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei servizi.

27.2 L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante senza alcun limite di tempo.

27.3 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a questa dovessero derivare.

27.4 L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari, e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

28. PROPRIETA'

28.1 La Committente si riserva la piena ed esclusiva proprietà di tutto quanto prodotto dall'Appaltatore a fronte del contratto.

29. DIVIETO DI SUBAPPALTO

29.1 E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale dei servizi assunti. E' altresì vietato, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dei servizi assunti senza esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale caso è fatto comunque divieto per l'impresa subappaltatrice procedere a sua volta al subappalto di tale parte dei servizi.

29.2 La domanda, formulata per iscritto, con la quale l'Appaltatore richiede alla Committente l'autorizzazione ad affidare in sub appalto a terzi l'esecuzione di parte dei servizi, con la chiara indicazione del tipo e dell'entità degli stessi, dovrà essere, pena il rigetto della domanda stessa, corredata da copia delle visure camerali riportanti assetto proprietario della società o delle società a cui si propone di affidare in sub appalto i suddetti servizi.

29.3 Nonostante l'eventuale rilascio da parte della Committente dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte dei servizi a terzi, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per la loro esatta esecuzione e, comunque, per tutte le obbligazioni assunte.

29.4 In caso di subappalto, alle condizioni e con le limitazioni sopra specificate, l'Appaltatore si impegna a che il subappaltatore assuma nei confronti del proprio Personale, gli stessi obblighi e oneri corrispondenti a quelli assunti dall'Appaltatore verso il Committente, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

30. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

30.1 Tutte le comunicazioni tra Appaltatore e Committente relative all'Appalto (inizio, sospensione, ripresa, ultimazione, verifica, presa in consegna dei servizi) dovranno essere effettuate per iscritto.

Nel caso l'Appaltatore aderisca al servizio di scambio di documenti del portale [●], l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il documento, emesso dalla società [●], denominato [●]" e il documento emesso dalla Committente denominato "[●]" ed a osservarne i relativi termini e condizioni.

31. PUBBLICITA'

31.1 E' fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione dei servizi, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione agli stessi o alle installazioni della Committente, senza espressa autorizzazione scritta della Committente stessa.

32. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE

32.1 La Committente non avrà alcuna responsabilità, e pertanto l'Appaltatore manleverà la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione di materiali, macchinari, o ai metodi di lavoro impiegati. Sull'Appaltatore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze.

33. CONDIZIONE RISOLUTIVA

Per concorde ed espressa volontà delle parti, si conviene che il contratto è sottoposto all'art. 1353 C.C. alle seguenti condizioni risolutive, stabilite nell'esclusivo interesse della Committente:

33.1 L'Appaltatore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori.

L'Appaltatore, stante la natura "intuitus personae" del contratto, venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge, o, ancora, si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; l'Appaltatore sia stato posto in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura.

34. RISOLUZIONE

Salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine anticipato in altre disposizioni del contratto, le parti convengono che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, nei casi di seguito elencati:

34.1 L'Appaltatore non inizi i servizi entro la data stabilita nel contratto o nei singoli ordini di consegna, ovvero non li completi, per cause ad esso imputabili, nei termini di tempo concordati.

34.2 L'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi Personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.

34.3 L'Appaltatore ceda il contratto a terzi senza il consenso scritto della Committente o subappalti qualsiasi parte delle attività senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

34.4 L'Appaltatore non osservi gli obblighi di cui agli artt. 11, 12 e 36.

34.5 L'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta del Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione e non rispetti gli obblighi di previa valutazione dei rischi da interferenza.

34.6 L'Appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio Personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica.

34.7 L'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo.

34.8 Le certificazioni richieste ai sensi dell'art. 11.8 non sono consegnate ovvero, se consegnate, risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari.

34.9 Il venire meno di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dei servizi oggetto del contratto in violazione degli obblighi di cui all'art. 11.8.

34.10 Qualora l'Appaltatore abbia violato o inosservato, in tutto o in parte, i principi enunciati nel Codice Etico di cui all'art. 40.

Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, la Committente dovrà comunicare all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione e limitatamente ai servizi ancora non eseguiti alla data della medesima e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

In ogni caso di violazione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Committente potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 C.C., intimando all'Appaltatore, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che la Committente stessa riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il contratto dovrà intendersi risolto e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento del prezzo relativo ai servizi eseguiti e che risultino utili per l'uso a cui sono destinati, determinato in base al contratto e decurtato degli oneri aggiuntivi rivenienti in capo alla Committente dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa i servizi.

35. RECESSO

35.1 La Committente ha la facoltà di recesso in qualsiasi momento. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite. Nessun maggior compenso e/o indennità, né per mancato guadagno, né ad altro titolo spetteranno all'Appaltatore per il servizio appaltato e non eseguito a seguito del recesso.

35.2 E' esclusa la facoltà di recesso dell'Appaltatore.

36. INCEDIBILITA' DEL CREDITO

36.1 E' in generale esclusa, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità a terzi di qualsiasi credito spettante all'Appaltatore per i servizi in oggetto del contratto, con la conseguente responsabilità dello stesso nei confronti della Committente e degli eventuali cessionari, per ogni violazione di detta pattuizione. E' inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'Appaltatore, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione al pagamento.

La Committente si riserva, in casi particolari, di autorizzare la cessione dei crediti a istituti bancari di suo gradimento.

Qualora autorizzata, la cessione si intenderà applicata a tutti i crediti derivanti da contratti di appalto in essere con l'Appaltatore.

L'autorizzazione alla cessione potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione della Committente, con effetto sui crediti che matureranno in data posteriore alla revoca.

37. INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

37.1 E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Qualora l'Appaltatore intendesse cedere il contratto a terzi dovrà dare formale comunicazione scritta alla Committente che si riserva, a sua insindacabile discrezionalità, di autorizzare la cessione del contratto.

38. CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA

38.1 Qualora l'Appaltatore intendesse cedere o affittare, interamente o in parte, l'azienda a terzi dovrà dare formale comunicazione scritta alla Committente di tale suo intendimento almeno trenta giorni prima della stipulazione del relativo contratto di cessione o di affitto, allegando contestualmente ogni documentazione relativa (a titolo esemplificativo, la bozza del contratto di cessione o di affitto, copia di copia autentica del certificato di iscrizione del terzo cessionario/affittuario nel Registro delle Imprese). Tale obbligo, ha lo scopo di consentire alla Committente di effettuare, con adeguato anticipo, ogni verifica riguardante il terzo cessionario o affittuario nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Resta ferma la facoltà della Committente di recedere dal contratto, senza penali, nel caso di trasferimento del contratto da parte dell'Appaltatore in favore di terzi nel contesto di una cessione o affitto d'azienda o ramo d'azienda.

39. CONFLITTO DI INTERESSI

39.1 Nessun agente o dipendente dell'Appaltatore potrà dare alla Committente o suoi agenti o dipendenti, né ricevere dalla Committente o suoi agenti o dipendenti, in relazione al contratto, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo costo o valore. Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con agenti o dipendenti della Committente o di società appartenenti allo stesso Gruppo. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Committente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto.

Personale autorizzato dalla Committente potrà effettuare ispezioni contabili presso l'Appaltatore al solo scopo di stabilire se la presente clausola è stata rispettata.

40. CODICE ETICO DI ISAB S.r.l. E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

40.1 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice etico di ISAB S.r.l. e del Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo. Si impegna, pertanto, a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della società ai sensi del D.lgs 231/01.

41. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

41.1 Il presente Capitolato Generale è disciplinato dal diritto italiano.

41.2 Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà quello della sede legale della Committente al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.

[FIRMA]

* * *

Ai sensi e per gli effetti degli **articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.** l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del presente Contratto:

[Nota: suggeriamo di riportare il titolo di ogni clausola, eventualmente una sintesi delle stesse (come da esempio sotto) e la dicitura di cui sotto]

- 4 Programma delle attività
- 9 Oneri a carico dell'Appaltatore
- 11 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore
- 12 Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore verso il personale
- 13 Attrezzature e macchinari per l'esecuzione dei servizi
- 15 Variazione ai servizi
- 17 Pagamenti
- 20 Differimento-sospensione dei servizi su richiesta della Committente
- 22 Causa di forza maggiore
- 23 Penalità per ritardata consegna
- 24 Invariabilità prezzi
- 25 Garanzie
- 33 Condizione risolutiva
- 34 Risoluzione
- 35 Recesso
- 36 Incedibilità del credito
- 38 Cessione o affitto d'azienda
- 41 Legge Applicabile e Foro Competente

L'Appaltatore dichiara di aver letto esattamente e compreso l'articolo 41 che prevede una deroga al foro competente per legge e da atto di aver esattamente compreso e di accettare anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1342 c.c. quanto ivi previsto che si intende richiamato come se trascritto integralmente.

Firma Appaltatore

_____.

.